



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°92

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO EX ART. 14 DEL C.CN.L. EE.LL. DEL 22.01.2004 DI 1° DIPENDENTE ESPERTO TECNICO-CAT D DEL COMUNE DI CICILIANO.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno 12 del mese di **maggio**, alle ore **12:00** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco-Presidente
VOTA IRENE	Vice Sindaco
MARTINES RUGGERO	Assessore
RONDONI NELLO	Assessore
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA	Assessore

Risultano assenti:	
Assessore	CAPPELLI MARIA LUISA
Assessore	IOANNILLI MARIA
Assessore	SCIARRETTA PIER FRANCESCO

Partecipa il Vice Segretario Generale: EMILIANO DI FILIPPO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 58 del 06.03.2017 è stato adottato dall'Ente il Piano delle Azioni Positive Uomo-Donna 2017/2019;
- con Deliberazione di G.C. n. 59 del 06.03.2017 è stata adottata, quindi, la Programmazione Triennale (2017-2019) del Personale, ai sensi dell'art. 39 della Legge 449/1997 e dell'art. 6,c. 4, del D.Lgs n. 165/2001 e *ss.mm.ii* (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- nella suddetta delibera di approvazione della programmazione triennale veniva dato atto del rispetto da parte dell'Ente delle condizioni di legge, tutte, utili per procedere alle necessarie assunzioni di personale come da ultimo previste dalla Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2017 (L. nr. 232 del 2016).

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004, il quale prevede che mediante apposita convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, gli Enti Locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti cui viene applicato lo stesso C.C.N.L. per periodi determinati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

Considerato che:

- un dipendente dell'Ente di pari qualifica funzionale a quanto descritto in oggetto e in forza al Settore VI-Sezione Edilizia risulta, in virtù di convenzione sottoscritta in data 26.04.2017, assegnato per h. 18 settimanali con decorrenza dal 27.04.2017 e sino al 31.12.2017 al Comune di Mentana;
- si ritiene opportuno, quindi, in quanto maggiormente rispondente ad esigenze di economicità e snellezza delle procedure, ricorrere all'istituto di cui all'art. 14 del C.C.N.L. del 2004 per garantire l'erogazione del livello minimo dei servizi essenziali alla collettività;
- tale scelta organizzativa risponda all'interesse generale sia di una migliore utilizzazione delle risorse umane, sia del contenimento della spesa per il personale complessivamente intesa allorquando intercorra tra Enti entrambi sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni del personale.

Esaminate:

- la Deliberazione nr. 105/2016 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Molise che così si esprime: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.....omissis...L'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello “scavalco condiviso” non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza....”*
- la Deliberazione nr. 23/2016 della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie che così, invero, testualmente si esprime sulla precitata convenzione di cui all'art. 14 del C.C.N.L.

- EE.LL del 22.01.2004: “... ..trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti mediante la quale rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’Ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative a favore anche di detto Comune in forza dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due Enti assumerebbe carattere accessivo”.

Rilevato che, ai sensi del citato art. 14 del C.C.N.L 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione resta unico ed unitario e rimane gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa, però, acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore.

Preso atto che

- con nota di prot. n. 19911 del 14.04.2017 il Comune di Tivoli provvedeva a richiedere al Comune di Ciciliano l’autorizzazione per l’utilizzazione a tempo parziale della dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ciciliano Ing. Bernardina Colasanti, Esperto Tecnico, Cat. D, da destinare precipuamente per l’esercizio delle sue funzioni al Settore VI dell’Ente e, specificamente, presso la Sezione Edilizia;
- con nota del 09.05.2017 (prot. nr. 23407 del 09.05.2017) il Commissario Straordinario del Comune di Ciciliano Dr.Giuseppe Licheri ha espresso per conto della Amministrazione interpellata il consenso in merito avendo già provveduto alla disdetta, per propria parte, della convenzione in essere con il Comune di SAN POLO DEI CAVALIERI (RM) per l’utilizzo della dipendente di cui è parola e che, analogamente in senso favorevole, si è espressa anche la lavoratrice stessa;
- occorre, quindi, predisporre e approvare gli atti funzionali a realizzare quanto in oggetto enunciato nelle more del preannunciato scioglimento della precedente convenzione instaurata dalla dipendente in esame, fissando la decorrenza della vigenza della nuova in favore del Comune di Tivoli al 01.06.2017.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione per l’utilizzo a tempo parziale (h. 18 settimanali) e determinato (sino al 31.12.2017) della dipendente del Comune di Ciciliano Ing. Bernardina Colasanti che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, schema da dover sottoporre sollecitamente all’Amministrazione interpellata per l’adozione degli atti amministrativi e gestionali a essa afferenti.

Evidenziato altresì che la Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 23/016 ha precisato che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di convenzione (non operando alcuna distinzione tra le convenzioni ex art. 30 del D.lgs nr. 267 del 2000 e *ss.mm.ii* e quelle ex art. 14 del C.C.N.L del 22.01.2204) possa essere esclusa dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 (tetto di spesa per le assunzioni flessibili), a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente ai soli fini dell’applicazione della norma richiamata.

Considerato che in data 28 marzo 2017 con D.C.C n° 18, il Comune di Tivoli ha approvato il Bilancio di Esercizio 2017-2019 con i relativi allegati.

Dato atto che con la stipula della convenzione in questione non verranno, comunque, superati i vincoli di spesa dettati dal comma 557 dell’art. 1 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall’art. 3 del D.L 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014.

Precisato che, pertanto, con l’adozione del presente atto deliberativo vengono comunque rispettati i vincoli in materia di personale previsti dall’art. 1, co. 557 e co. 557 *quater* della Legge 27.12.2006

n. 296, come integrata dall'art. 3, co. 5 *bis*, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 e tutti i vincoli di spesa previsti dalle norme in materia di spesa del personale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale-Dirigente *ad interim* del Settore I Amministrativo-Sezione "Affari Generali e Personale" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii* (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012).

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n°267/2000 e al D.Lgs n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visti

- l'art. 14 del C.C.N.L EE.LL del 22.01.2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii*;
- il D.Lgs nr. 165 del 2001 e *ss.mm.ii*;
- i C.C.N.L vigenti;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed ivi integralmente richiamato.
2. **di autorizzare** ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L EE.LL del 22.01.2004 l'utilizzo della prestazione lavorativa a tempo parziale (h. 18 settimanali) presso il Comune di Tivoli VI Settore-Sezione "Edilizia" della dipendente del Comune di Ciciliano Ing. Bernardina Colasanti, Esperto Tecnico, Cat. D-Pos. Ec. D1, dal 01.06.2017 e sino al 31.12.2017.
3. **di definire e approvare**, per l'appunto, l'accordo con il Comune di Ciciliano, mediante lo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, per l'utilizzo parziale della figura richiesta onde definire tempi, modalità e obblighi inerenti allo stesso, nonché i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti.
4. **di dare mandato**, quindi, alla Segreteria Generale e al I Settore Amministrativo-Sezione "Affari Generali e Personale" dell'Ente per l'adozione e la sottoscrizione contestuale degli atti consequenziali al presente documento, anche ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro con la dipendente sopra detta sempre conformemente alle modalità di cui allo schema di convenzione in approvazione.
5. **di dare atto**, anche, che:
 - la Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie con propria Deliberazione n. 23/016 ha evidenziato che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di convenzione (non operando alcuna distinzione tra le convenzioni ex art. 30 del D.lgs nr. 267 del 2000 e *ss.mm.ii* e quelle ex art. 14 del C.C.N.L del 22.01.2004) possa essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 (tetto di spesa per le assunzioni

flessibili), a condizione che la medesima spesa sia, però, figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata;

- con l'adozione del presente atto deliberativo vengono comunque rispettati i vincoli in materia di personale previsti dall'art. 1, co.557 e co. 557 *quater*, della Legge 27.12.2006 n. 296, come integrata dall'art. 3, co. 5 *bis*, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, nonché tutti i vincoli di spesa previsti dalle norme in materia di spesa del personale.

6. di trasmettere la presente proposta di deliberazione approvata al Comune di Ciciliano perché provveda agli adempimenti successivi di propria competenza.

7. di dichiarare, infine, immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e *ss.mm.ii.*

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Vice Segretario Generale
EMILIANO DI FILIPPO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N.92/2017, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì 17.05.2017

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL Vice SEGRETARIO GENERALE